

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1295</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FOTI, ALBONI, AIRAGHI, ALBERTO GIORGETTI, BUTTI**

Istituzione della « scheda di rilevazione del fabbricato »

*Presentata il 10 luglio 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Negli ultimi tempi si è assistito ad un proliferare di iniziative tendenti all'istituzione del « libretto del fabbricato », indotte per lo più da organismi sindacali di professionisti, da associazioni di costruttori nonché da associazioni interessate ad assicurare ai loro iscritti il servizio di cui si tratta, mediante convenzioni con liberi professionisti.

L'aggravio di costi che dalla istituzione del « libretto del fabbricato » deriverebbe alla proprietà (senza corrispondente utilità, se non per i professionisti, i costruttori e le piccole associazioni) ha indotto, ad esempio, la Confedilizia — che rappresenta e difende i proprietari di case — a prendere sulla proposta in questione una decisa posizione contraria, condivisa, sul piano tecnico, anche dal Consiglio supe-

riore dei lavori pubblici e dall'Istituto nazionale di urbanistica (INU). Il « libretto del fabbricato » non ha del resto l'eguale in alcun Paese d'Europa, come emerso da un'accurata ricerca dell'INU (*Il fascicolo del fabbricato. Principali esperienze europee, prospettive italiane*. Confedilizia edizioni).

La presente proposta di legge intende individuare uno strumento che, senza incidere con costi rilevanti sulla proprietà, risponderebbe alle esigenze di conoscenza dello stato dei fabbricati fissate con decreto ministeriale, e quindi in modo uniforme (e realistico) per tutto il territorio nazionale, a fronte di disordinate e caotiche iniziative adottate anche in sede locale e già bocciate dalla giurisprudenza amministrativa.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. È istituita la « scheda di rilevazione del fabbricato », di seguito denominata « scheda ».

2. La scheda è redatta dal proprietario o, in caso di edifici in comproprietà o condominio, dal comproprietario o dal condominio designato in apposita assemblea, convocata ad iniziativa di uno dei comproprietari o dei condomini nel termine di cui all'articolo 66, terzo comma delle disposizioni per l'attuazione del codice civile.

3. La scheda è redatta mediante apposita dichiarazione in carta libera, resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La scheda dà conto degli elementi indicati in apposito decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La dichiarazione può essere resa nelle stesse forme di cui al presente articolo anche dal tecnico di cui il proprietario o il condomino si avvalgano per la redazione della scheda.

